

Allegato 1

SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E PARCO REGIONALE DEI COLLI DI BERGAMO PER LA GESTIONE DELLA STAZIONE SPERIMENTALE PER LO STUDIO E LA CONSERVAZIONE DEGLI ANFIBI IN LOMBARDIA

(art. 15 L 241/90)

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____

tra

Regione Lombardia, Direzione Generale Territorio e Sistemi Verdi, (di seguito Regione)
rappresentata dal Direttore Generale Pro tempore

Parco Regionale Colli di Bergamo, (di seguito "Parco") rappresentata dal Direttore Ing. Caironi
Francesca

Di seguito congiuntamente definiti le "Parti"

PREMESSO CHE

- la Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD) firmata a Rio de Janeiro il 5/6/1992 ratificata dall'Italia con legge 124/1994, ha come scopo la conservazione della diversità biologica, l'uso sostenibile delle sue componenti e la ripartizione giusta ed equa dei vantaggi derivanti dallo sfruttamento delle risorse genetiche;
- l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile prevede in particolare il GOAL 15 "Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre";
- la Strategia nazionale per la biodiversità si configura quale strumento di integrazione delle esigenze di conservazione e di uso sostenibile della biodiversità nelle politiche di settore, come previsto dall'art. 6 della Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD), a seguito dell'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 7 ottobre 2010;
- la Direttiva 92/43/CEE "Habitat" è lo strumento individuato dalla Commissione Europea per assicurare la salvaguardia della diversità biologica in Europa attraverso la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- il DPR 357/97 e s.m.i. è il "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";
- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17 ottobre 2007 reca "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)";
- il Decreto Ministeriale del 15 luglio 2016 designa 37 Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina e di 101 Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della Regione Lombardia, ai sensi dell'art.3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357(G.U. Serie Generale GU 10 agosto 2016, n. 186;
- la l.r. 30 novembre 1983, n. 86 "Piano generale delle aree regionali protette" prevede:

- all' art. 9, comma 1, lettera a), il censimento del patrimonio naturale e ambientale e alla lettera c), la conoscenza della dinamica delle popolazioni animali e vegetali, con particolare riferimento alle specie rare o minacciate e alla realizzazione di esperimenti di reintroduzione, nonché al comma 2 del medesimo articolo la facoltà della Giunta Regionale di realizzare stazioni sperimentali locali;
- all'art.25 bis le norme per la gestione della Rete Natura 2000;
- la l.r. 31 marzo 2008, n. 10 "Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea", all'art. 4, prevede misure di tutela per la conservazione degli anfibi;
- la D.G.R. XI/4967 del 29 giugno 2021 ha approvato la Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile;
- la D.G.R. n. 5028 del 12 luglio 2021 ha approvato il “Quadro di azioni prioritarie (PAF) per Natura 2000 in Lombardia per il quadro finanziario europeo pluriennale 2021-2027”, che contiene le priorità e le misure per la tutela della Rete Natura 2000 (Prioritised Action Framework 2021-2027 della Regione Lombardia);
- la DGR IX/1922 del 15 luglio 2019 ha approvato il “Piano di interventi prioritari per *Salamandra atra*, *Rana latastei*, *Triturus carnifex*, *Pelobates fuscus insubricus*, *Bombina variegata* ed *Emys orbicularis*” e identifica le misure e gli interventi prioritari per la conservazione degli anfibi, da svolgersi anche in collaborazione con la Stazione Sperimentale regionale per lo studio e la conservazione degli anfibi in Lombardia;
- la D.G.R. XI/5260 del 20 settembre 2021 ha istituito la Stazione Sperimentale per lo studio e la conservazione degli anfibi in Lombardia (di seguito “Stazione Sperimentale”) e approvato lo schema di accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e il Parco Regionale dei Colli di Bergamo per la gestione della stazione e le azioni di conservazione delle specie di anfibi (azione C10 del progetto LIFE IP GESTIRE2020)”;
- la D.G.R. XII/1412 del 20 novembre 2023 ha approvato la partecipazione di Regione Lombardia in qualità di capofila al progetto europeo “Natural connections for Natura2000 in Northern Italy to 2030 (LIFE22-ipn-it-LIFE natconnect2030)” presentato a valere sul programma “Life 2021-2027”, che contribuisce al conseguimento degli obiettivi delle Direttive Habitat 92/43/CEE e Uccelli 2009/147/CE, e che prevede specifiche azioni volte alla conservazione degli anfibi e rettili protetti;

CONSIDERATO che:

- le finalità della Stazione sperimentale comprendono il supporto tecnico scientifico agli enti territoriali lombardi nello sviluppo di azioni di conservazione, studio e monitoraggio degli anfibi autoctoni di Lombardia, organizzazione ed attuazione di attività formative, didattiche e divulgative inerenti alla tematica della conoscenza, tutela e valorizzazione degli anfibi lombardi, il coordinamento delle attività di salvataggio anfibi sulle strade lombarde e di gestione delle emergenze ambientali legate a situazioni che richiedano un intervento urgente per la conservazione delle popolazioni anfibie;
- l'accordo con il Parco Regionale dei Colli di Bergamo di cui allo schema approvato dalla succitata D.G.R. XI/5260 è stato sottoscritto con il Parco Regionale dei Colli di Bergamo in data 29 settembre 2021;
- nell'ambito di tale accordo sono state sviluppate rilevanti azioni di conservazione, studio e monitoraggio degli anfibi autoctoni di Lombardia delle quali si evidenziano, in particolare, le seguenti:

- 1) Supporto tecnico scientifico agli enti territoriali al monitoraggio delle popolazioni e nell'inserimento di specifiche attenzioni a favore degli anfibi in fase di progettazione di interventi sul territorio;
- 2) Coordinamento e gestione di emergenze ambientali relative alla salvaguardia delle popolazioni di anfibi pervenute da enti, associazioni o stakeholders locali;
- 3) Coordinamento del salvataggio anfibi tramite raccolta dei dati relativi alle attività annuali di salvataggio anfibi sulle strade, supporto ai gruppi di volontari attivi sul territorio regionale e loro coordinamento, realizzazione di un workshop;
- 4) Attività di Studio e ricerca tra cui monitoraggio della salamandra nera alpina nelle Orobie bergamasche, monitoraggio dei siti di abbeverata per l'incremento della biodiversità e della risorsa idrica nella zootecnia di montagna e realizzazione di un protocollo per l'allevamento di girini di *Rana temporaria* con finalità didattiche.

PRESO ATTO che la validità del sopracitato Accordo si è conclusa al 31 dicembre 2023, come previsto dal relativo art.7;

VALUTATA l'importanza delle attività svolte dalla suddetta Stazione Sperimentale in termini di contributo concreto alle azioni regionali di tutela, conservazione e conoscenza delle popolazioni anfibie in Lombardia, che includono anche specie minacciate di estinzione e di cui agli allegati II e V della Dir. 92/43/CEE;

CONSIDERATA altresì l'opportunità di proseguire la collaborazione con il Parco dei Colli di Bergamo, ente gestore della Stazione Sperimentale al fine di consolidare ulteriormente il supporto tecnico scientifico agli enti territoriali lombardi nello sviluppo di azioni di conservazione, studio e monitoraggio degli anfibi autoctoni di Lombardia, inclusa la formazione e la conoscenza e il coordinamento delle attività di salvataggio anfibi sulle strade;

VALUTATO che le attività della Stazione Sperimentale sono sinergiche e complementari alle azioni di tutela di anfibi e rettili del progetto LIFE Natconnect2030 (task 2.9);

PREMESSO, ALTRESÌ, CHE:

- l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, oggi ANAC, con Determinazione n. 7 del 21/10/2010, ha stabilito che le forme di collaborazione quali convenzioni e accordi tra pubbliche amministrazioni sono escluse dal campo di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici unicamente nei casi in cui risultino soddisfatti i seguenti criteri: lo scopo del partenariato deve consistere nell'esecuzione di un servizio pubblico attraverso una reale suddivisione dei compiti fra gli Enti sottoscrittori; l'accordo deve regolare la realizzazione di finalità istituzionali che abbiano come obiettivo un pubblico interesse comune agli Enti sottoscrittori, senza limitare la libera concorrenza e il libero mercato; gli unici movimenti finanziari ammessi fra gli Enti sottoscrittori possono essere i rimborsi delle spese eventualmente sostenute e non pagamenti di corrispettivi;
- l'art. 15 comma 1 della Legge n. 241/1990, "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", prevede che "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; l'articolo 133, lett.a), n. 2 del Dlgs 2 luglio 2010, n. 104, stabilisce che le controversie in materia di formazione,

conclusione ed esecuzione degli accordi fra pubbliche amministrazioni sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;

VALUTATO CHE

- la finalità di tutela dell'ambiente e conservazione della biodiversità è di interesse pubblico e rientra tra gli obiettivi istituzionali comuni affidati dal Legislatore alle Parti;
- la prosecuzione della collaborazione per la gestione della Stazione sperimentale da parte del Parco Regionale dei Colli di Bergamo possa contribuire a promuovere attività di conservazione, studio e monitoraggio degli anfibi autoctoni di Lombardia, e pertanto contribuire alla valorizzazione della biodiversità e alla sua conoscenza;
- le attività svolte in collaborazione per la gestione della Stazione sperimentale rientrano appieno nelle pubbliche finalità affidate dal legislatore alle parti e che le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela dell'ambiente e di conservazione della biodiversità;
- le Parti, nel rispetto dei criteri e dei presupposti fissati dalla normativa vigente e dall'ANAC, intendono pertanto realizzare in forma coordinata le attività oggetto del presente accordo, che rispondono a un pubblico interesse comune, cioè contribuire alla conservazione delle popolazioni anfibi della Lombardia;

DATO ATTO che, per quanto sopra scritto, si configura di reciproco interesse ed utilità la collaborazione tra Regione Lombardia e Parco Regionale Colli di Bergamo per la gestione della Stazione sperimentale;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo di collaborazione.

Art.2 - Oggetto dell'accordo

Il presente Accordo ha come oggetto la collaborazione finalizzata alla gestione della Stazione Sperimentale per lo studio e la conservazione degli anfibi (di seguito "Stazione sperimentale) in Lombardia.

Art. 3 – Impegni delle parti

Nell'ambito delle finalità di cui all'art.2 Regione Lombardia si impegna a:

1. supervisionare l'attuazione dell'accordo;
2. contribuire alla copertura delle spese per la realizzazione del presente accordo, fino ad un massimo di € 30.000,00, in conto corrente per la gestione della Stazione sperimentale;
3. facilitare il contatto con Enti territoriali lombardi e agevolare e supportare le procedure amministrative e operative nell'ambito delle attività di conservazione degli anfibi;
4. svolgere funzioni di indirizzo e supporto anche mediante l'approvazione di linee guida che saranno proposte dal comitato scientifico della Stazione Sperimentale a seguito dei risultati dell'attività scientifica di monitoraggio e ricerca;
5. supportare l'attività della Stazione Sperimentale mediante il coinvolgimento degli enti gestori delle aree protette presenti in Lombardia e delle Guardie Ecologiche Volontarie, al fine di ottimizzare il lavoro di ricerca della Stazione Sperimentale;
6. promuovere attività di ricerca e conservazione degli anfibi, mediante il coinvolgimento degli enti territoriali e degli enti gestori delle aree protette presenti in Lombardia e territorialmente competenti;
7. promuovere iniziative di comunicazione presso il territorio regionale;

8. favorire il raccordo tra la Stazione Sperimentale e l'Osservatorio regionale della Biodiversità (di seguito "Osservatorio");
9. garantire il raccordo con le attività previste dal progetto Life NatConnect2030;

Il Parco si impegna a:

1. nominare/rinnovare in raccordo con Regione un Comitato Scientifico di coordinamento delle attività della Stazione Sperimentale, costituito da persone di provata competenza in gestione e conservazione degli anfibi;
2. fornire attraverso il Comitato Scientifico supporto tecnico scientifico agli enti territoriali e agli enti gestori di aree protette nello sviluppo di azioni di conservazione, valorizzazione e monitoraggio degli anfibi di Lombardia;
3. favorire attraverso il Comitato Scientifico le attività di salvataggio anfibi sulle strade lombarde, attraverso il coordinamento dei diversi gruppi di salvataggio attivi e la raccolta dei dati annuali relativi ai salvataggi su apposito database da trasmettere all'Osservatorio;
4. coordinare e gestire sul territorio regionale attraverso il Comitato Scientifico le emergenze ambientali legate a situazioni che richiedano un intervento urgente per la conservazione delle popolazioni anfibe;
5. realizzare attraverso il Comitato Scientifico programmi di studio e gestione delle popolazioni di anfibi autoctoni di Lombardia, anche tramite la produzione di manuali tecnico/scientifici;
6. organizzare ed attuare attività formative, didattiche e divulgative inerenti alla tematica della conoscenza, tutela e valorizzazione degli anfibi lombardi e della loro valenza ecologica tramite corsi, seminari e incontri di studio, conferenze, pubblicazioni scientifiche e divulgative;
7. realizzare un centro di documentazione, eventuale anche online, al fine di promuovere la più ampia diffusione della conoscenza delle specie tutelate, dei problemi di salvaguardia, delle normative vigenti e delle iniziative di conservazione promosse e/o attivate;
8. contribuire alle attività oggetto dell'accordo anche attraverso la messa a disposizione del proprio know-how tecnico scientifico e assicurandone la supervisione anche attraverso il proprio personale e il Comitato Scientifico;
9. collaborare alle attività nell'ambito del progetto Life NatConnect2030;

Entrambe le parti si impegnano a

- 1) promuovere iniziative congiunte di divulgazione e disseminazione delle attività di conservazione svolte nell'ambito del presente Accordo;
- 2) valutare congiuntamente il programma dettagliato delle attività che saranno svolte dalla Stazione Sperimentale;
- 3) valutare congiuntamente eventuali iniziative aggiuntive, da realizzarsi qualora siano disponibili risorse ad hoc, come ad esempio l'organizzazione di mostre itineranti od altre forme espositive finalizzate alla valorizzazione eco museale degli anfibi autoctoni della Lombardia

Art. 4 – Risorse finanziarie e modalità di erogazione

Nell'ambito delle attività previste dal presente Accordo, che prevede una spesa complessiva pari a 37.000,00 €:

- 1) Regione Lombardia si impegna a contribuire alla copertura delle spese sostenute dal Parco fino ad un massimo di € 30.000,00 per la gestione della Stazione Sperimentale Regionale per lo studio e la conservazione degli anfibi in Lombardia;
- 2) Il Parco concorre al finanziamento delle attività previste dal presente Accordo per un valore complessivo minimo di 7.000,00€, costituito, oltre che dal valore dei beni, dei mezzi, dei materiali e dei software utilizzati, anche, principalmente, dal conferimento della forza lavoro necessaria allo svolgimento delle attività.

Le somme effettivamente spese risulteranno dalle relazioni che il Parco farà pervenire a Regione secondo le modalità indicate all'art.5.

Art. 5 - Modalità di erogazione delle risorse per la rendicontazione degli interventi

Per la realizzazione delle azioni del presente Accordo, Regione Lombardia contribuirà, a parziale copertura delle spese, con risorse finanziarie che saranno corrisposte al Parco secondo le seguenti modalità:

1. 5.000,00 € alla presentazione, entro e non oltre 2 mesi dalla sottoscrizione dell'accordo, di un Programma dettagliato delle attività che saranno svolte dalla Stazione Sperimentale fino al termine dell'accordo, incluso il cronoprogramma e una stima sommaria dei costi;
2. 5.000,00 alla presentazione entro il 31 dicembre 2024 di una relazione tecnica dettagliata contenente la rendicontazione delle attività svolte nell'anno 2024 comprensiva di eventuali allegati e dati di dettaglio raccolti durante le attività stesse nonché della rendicontazione delle spese sostenute;
3. 10.000,00 € alla presentazione entro il 31 dicembre 2025 di una relazione tecnica contenente la rendicontazione delle attività svolte nell'anno 2025 comprensiva di eventuali allegati e dati di dettaglio raccolti durante le attività stesse nonché della rendicontazione delle spese sostenute;
4. 10.000 € alla presentazione entro il 31 dicembre 2026 di una relazione tecnica contenente la rendicontazione delle attività svolte nell'anno 2026 comprensiva di eventuali allegati e dati di dettaglio raccolti durante le attività stesse nonché della rendicontazione delle spese sostenute;

La liquidazione da parte di Regione Lombardia avverrà entro 30 giorni dai termini di cui sopra a seguito della verifica della documentazione trasmessa.

Le richieste di pagamento dovranno riportare la dicitura "Gestione della Stazione Sperimentale Regionale per lo studio e la conservazione degli anfibi in Lombardia".

Art. 6 – Durata e modifiche all'accordo

La validità del presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione da parte delle parti interessate fino al 31/12/2026.

Qualora esigenze legate a garantire l'efficacia nel tempo delle azioni rendano necessario un ulteriore periodo di efficacia del presente accordo, le Parti potranno concordare espressamente e per iscritto una proroga della medesima, senza variazione degli aspetti finanziari.

Eventuali modifiche all'accordo verranno valutate congiuntamente e assunte con le medesime modalità.

Art. 7 – Responsabili

Per il corretto svolgimento e coordinamento delle attività previste sono individuati i referenti nelle persone di:

- per Regione Lombardia, DG Territorio e Sistemi Verdi: il dirigente della Struttura Natura e biodiversità;
- per Parco Regionale dei Colli di Bergamo l'Ufficio Vigilanza e Faunistico nella persona del Dott. Mazzoleni Alessandro;

Art. 8 - Proprietà dei risultati e pubblicazioni

I risultati delle attività di ricerca svolte in attuazione del presente Accordo, le relazioni prodotte, come anche la documentazione raccolta ed utilizzata, sono di proprietà comune delle Parti, che ne potranno disporre pienamente, per il perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, anche separatamente, fatti salvi i diritti morali dell'autore.

I risultati prodotti nell'ambito del presente Accordo non potranno essere ceduti, comunicati a terzi, divulgati o fatti oggetto di pubblicazioni senza la preventiva condivisione tra le Parti, fatto salvo per quanto stabilito rispetto alla messa a disposizione dell'Osservatorio. Le eventuali pubblicazioni dovranno esplicitamente far riferimento al presente Accordo e alle Parti.

Art. 9 - Trattamento dati personali

Le parti forniscono reciproco consenso al trattamento dei rispettivi dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del progetto. Le parti si impegnano reciprocamente al trattamento, alla diffusione alla comunicazione e alla custodia dei dati personali relativi al progetto ovvero da essi sorti, per il perseguimento dei propri fini istituzionali e nel rispetto del regolamento per il trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari e del documento programmatico per la sicurezza dei dati di ciascuna delle parti, in attuazione di quanto disposto dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 10 - Controversie

Le parti contraenti s'impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure ed adempimenti non specificati nel presente accordo, ma necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi dello stesso e a risolvere, con il medesimo atteggiamento, eventuali controversie che dovessero sorgere nel corso del rapporto. In ogni modo, per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità del presente accordo, il foro competente esclusivo è quello di Milano.

Lì.....

Regione Lombardia

Direzione Generale Territorio e Sistemi Verdi

Il Direttore

Lì.....

Il Parco regionale dei Colli di Bergamo

Lì.....